PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI **SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E OPERE NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA**

D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, art. 50, comma 5 e art. 141, comma 4

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 ottobre 2023

Stato delle modifiche:

Edizione	Descrizione	Data
0	Prima emissione (ai sensi art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006)	28/07/2009
1	Revisione 1 (ai sensi art. 36 c. 8 D.Lgs 50/2016)	07/06/2018
2	Revisione 2 (ai sensi art. 50 c. 5 D.Lgs 36/2023)	16/10/2023

Sommario

Premesse 3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento ... 3
Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni ... 3
Art. 3 - Principi generali ... 3
Art. 4 - Forme e termini contrattuali ... 4
Art. 5 - Procedura aperta ... 4
Art. 6 - Procedura ristretta ... 5
Art. 7 - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ... 5
Art. 8 - Procedure telematiche ... 5
Art. 9 - Lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importi inferiori alle Soglie Comunitarie ... 5
Art. 10 - Deroghe ... 6
Art. 11 - Principi generali per la selezione degli operatori economici ... 6
Art. 12 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto ... 6
Art. 13 - Seggio di gara e commissione giudicatrice ... 7
Art. 14 - Offerte anormalmente basse ... 8
Art. 15 - Responsabile Unico del Progetto (RUP) ... 8
Art. 16 - Fissazione di termini ... 8
Art. 17 - Consultazioni preliminari di mercato ... 8
Art. 18 - Indagini di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare ... 9
Art. 19 - Sistema di qualificazione ... 9
Art. 20 - Albo fornitori ... 9
Art. 21 - Verifica del possesso dei requisiti e informazioni ai candidati e agli offerenti ... 10
Art. 22 - Garanzie degli operatori economici ... 10
Art. 23 - Subappalto ... 10
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione del credito ... 11
Art. 25 - Validità ed efficacia del Regolamento ... 11
Art. 26 - Rinvio ... 11
Art. 27 - Disposizioni finali ... 11

Premesse

Pavia Acque S.c.a r.l. (nel prosieguo anche "**Pavia Acque**" o "**Società**"), società a capitale interamente pubblico, che opera quale gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Pavia a seguito di affidamento, mediante *"in house providing"*, da parte della Provincia di Pavia (delibera n. 49 del 7 giugno 2013), si configura come società operante esclusivamente nei settori speciali, di cui al LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI (artt. 141 e segg.) del D. Lgs. n. 36/2023, che "*disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione*" (nel prosieguo anche "**Codice**").

In tale veste, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice, adotta, in conformità ai principi comunitari dettati dal Trattato UE posti a tutela della concorrenza, il presente regolamento interno (nel prosieguo anche "**Regolamento**"), al fine di disciplinare i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (nel prosieguo anche "**Soglia Comunitaria**"), rientranti nell'ambito dell'art. 148 del Codice.

Le soglie, di cui all'art. 14, comma 2, del Codice, si intendono automaticamente modificate in considerazione di successive variazioni, come previsto dall'art. 14 comma 3 del Codice.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Regolamento.

Il Regolamento contiene la disciplina dei contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori, nonché concorsi pubblici di progettazione, di importo inferiore alla Soglia Comunitaria.

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni

Il Regolamento si applica ai contratti assoggettati all'applicazione del Codice di importo inferiore alle Soglie Comunitarie - di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, affidati da Pavia Acque e necessari per l'attuazione delle attività istituzionali.

Qualora, nel corso di validità del Regolamento, le disposizioni normative che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del Regolamento, subiscano modifiche e/o integrazioni, le disposizioni del Regolamento eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con quelle previste dalle norme sopravvenute.

Art. 3 - Principi generali

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di approvvigionamento (nel prosieguo anche "**Procedure**" e singolarmente "**Procedura**") di cui al Regolamento, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione e di trasparenza, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dall'ALLEGATO I.1 - *Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*, art. 1, lett. o) del Codice.

In riferimento all'art. 50, comma 5, del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avverranno altresì in conformità ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della

concorrenza e ai principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, artt. 1, 2 e 3, del Codice e precisamente:
- Principio del risultato;
- Principio della fiducia;
- Principio dell'accesso al mercato.

Per approvvigionamenti di importo inferiore alle Soglie Comunitarie, la Procedura è di norma avviata con determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contiene, ai sensi dell'art. 17 del Codice, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Nel caso di approvvigionamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) e b) del Codice, la Procedura può anche essere avviata con un atto di contenuto semplificato da cui risulti l'evidenza documentale del processo decisionale.
Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 20 e 28 del Codice.

Art. 4 - Forme e termini contrattuali

I contratti sono stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica a norma dell'art. 18, comma 1 del Codice.
L'atto o contratto deve essere sottoscritto dalle parti; la sottoscrizione può avvenire a distanza: in questo caso il documento predisposto dalla Società viene inviato a mezzo PEC al contraente, che deve apporvi la firma digitale dandone immediatamente avviso alla Società a mezzo PEC; Pavia Acque nella persona del Legale Rappresentante procederà ad apporre la propria firma digitale, protocollare l'atto e trasmetterne copia via PEC al contraente; da tale data decorrono gli effetti giuridici del contratto.
I documenti richiamati nel bando di gara o nella lettera di invito fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.
In caso di procedura negoziata o di affidamento diretto, in sostituzione del contratto di cui al paragrafo precedente, Pavia Acque ha facoltà di emettere apposito ordine, trasmesso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.
Nel caso di **procedura aperta,** il contratto di norma:
- non può essere stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano gravi motivi di interesse della Società. Tale termine non deve essere osservato nei casi previsti dall'art. 18 comma 3, del Codice;
- deve essere stipulato entro 60 giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso, salvo che il bando, avviso o invito non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Nel caso di **procedura negoziata** la stipulazione del contratto avviene, di norma, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale o dai Responsabili di area/servizio, nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.
Le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni.
È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Art. 5 - Procedura aperta

Salvo quanto previsto dal Codice e dal Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta di cui all'art. 155, c. 3, lett. c) del Codice:
a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;

b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 6 - Procedura ristretta

Salvo quanto previsto dal Codice e dal Regolamento, Pavia Acque si avvale della procedura ristretta in conformità a quanto previsto dall'art. 156 del Codice:

a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 7 - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara è consentita nei casi specificamente indicati dall'art. 158 del Codice e dall'art. 9 del Regolamento.
È altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo passivo, di beni mobili o di beni immobili registrati.

Art. 8 - Procedure telematiche

Di norma la gestione telematica delle procedure negoziate si applica per approvvigionamenti di importo superiore a euro 40.000,00.
In caso di procedura aperta si applica quanto previsto dal Codice.

Art. 9 - Lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importi inferiori alle Soglie Comunitarie

Per lavori, servizi e forniture, di qualsiasi tipologia, di importo inferiore alla Soglia Comunitaria legislativamente determinata con riferimento ai settori speciali, è facoltà della Società procedere all'affidamento dei contratti d'appalto, osservando la disciplina, o parte di essa, contenuta nel Libro II, Parte I, del Codice.
Nei singoli procedimenti sono espressamente richiamate le norme del Codice applicabili.
Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5, 16 e 57 del Codice nonché, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e in modo di assicurare la partecipazione alle gare di microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di lavori si applica l'art. 50, c. 1, lett. a), c), e d) del Codice.
In caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, si applica l'art. 50, c. 1, lett. b) ed e) del Codice.
Pavia Acque invita, di norma, un numero di operatori economici almeno pari a quello stabilito [1] dall'art. 50, c. 1, lett. c) e d) in caso di lavori e [2] dall'art. 50, c. 1, lett. e) in caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ove esistenti e salvo quanto previsto dal successivo art. 10.
L'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di cui sopra potrà avvenire attraverso la consultazione di appositi elenchi ovvero l'Albo Fornitori ovvero indagini di mercato.
L'elenco potrà altresì essere costituito da operatori che abbiano già concluso, con esito positivo, affidamenti con Pavia Acque o con le proprie Società Operative Territoriali (nel seguito anche "**SOT**") ovvero che posseggano una comprovata esperienza nell'ambito dell'affidamento di che trattasi.
È in ogni caso facoltà della Società affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di cui al presente articolo, mediante ricorso alle procedure di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

Art. 10 - Deroghe

È consentito derogare al numero minimo di operatori economici da invitare ed anche ricorrere all'affidamento diretto in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e/o urgenza o nel caso di infungibilità e/o di obblighi normativi/procedurali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- uniformazione di dotazioni, macchinari, attrezzature, strumentazione a quelle in uso negli impianti gestiti;
- urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti esistenti danneggiati e/o resi inservibili da eventi calamitosi o similari o comunque da qualsiasi causa improvvisa;
- esigenza di adempiere immediatamente ad obblighi normativi;
- esigenze indifferibili dopo l'infruttuoso esperimento di Procedure;
- necessità di portare a termine lavori o forniture in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo;
- necessità di portare a termine lavori o forniture rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- necessità di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi;
- necessità di intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- ove l'interruzione di prestazioni in essere possa determinare situazioni di pericolo o grave danno all'interesse pubblico e pertanto sia necessario prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un contratto in scadenza con l'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della relativa Procedura.

Art. 11 - Principi generali per la selezione degli operatori economici

Ai fini della selezione dei concorrenti alle gare, si applicano i requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dagli allegati al medesimo, espressamente richiamati nei documenti di gara.
Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri indicati nell'art. 12 del presente Regolamento, previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- l'offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, nonché nei documenti di gara;
- l'offerta sia prodotta da concorrenti in possesso dei requisiti generali, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, e soddisfi i criteri di selezione fissati dalla Società.

In ogni caso, la Società può prevedere ulteriori requisiti tecnico organizzativi e/o economico finanziari, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine alle forniture, servizi e lavori da affidare, fermo restando il principio di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.
La Società ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione degli appalti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d'invito.

Art. 12 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

La Società procede all'aggiudicazione degli appalti di cui al presente Regolamento sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del **minor prezzo**.
Sono aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli affidamenti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.
L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in considerazione del miglior rapporto

qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare gli elementi indicati dall'art. 108, comma 4, del Codice.
Anche in caso di appalti aggiudicati sulla base del minor prezzo, nel caso ricorrano particolari esigenze tecnologiche, è facoltà di Pavia Acque escludere le offerte non rispondenti agli standard qualitativi richiesti. In tal caso il Responsabile richiedente effettuerà la verifica della rispondenza dei materiali / servizi offerti alle caratteristiche minime stabilite. Terminata la fase di eliminazione delle offerte non idonee, Pavia Acque individuerà tra le offerte idonee la migliore sulla base del minor prezzo.

Art. 13 - Seggio di gara e commissione giudicatrice

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti con il criterio del minor prezzo e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della regolarità, dell'ammissibilità e dell'aspetto economico delle offerte è affidata ad un seggio di gara (nel prosieguo anche "**Seggio di Gara**"), composto di norma da un Presidente e da due membri, purché in possesso di una sufficiente formazione in materia di appalti pubblici. Richiamato l'art. 93, comma 7, del Codice in caso di necessità il numero dei soggetti che compongono il Seggio di gara potrà essere ridotto.
Nelle procedure di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice (nel prosieguo anche "**Commissione**"), composta, di norma, da un numero dispari di commissari, non inferiore a tre, esperti nello specifico settore cui afferisce l'appalto e non incompatibili ai sensi di quanto previsto dal Codice.
In caso di impedimento giustificato di uno dei commissari, è possibile la sua sostituzione.
La Commissione è nominata dal Responsabile Unico di Progetto, che individua anche il Presidente.
Detti soggetti potranno anche essere selezionati all'interno di un apposito Albo dei Commissari a tale scopo eventualmente istituito.
La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara.
La Commissione può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o a un singolo componente, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla Commissione nel suo "plenum".
La Commissione deve attenersi ai criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi.
I lavori della Commissione devono garantire riservatezza e la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara.
Al termine dei lavori la Commissione procede all'assegnazione, secondo i criteri indicati nel bando o nella lettera di invito, dei punteggi tecnici alle offerte ed alla conseguente formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.
Dei lavori della Commissione, che si svolgono in seduta/e riservata/e, viene redatto apposito verbale approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
Al termine dei lavori della Commissione, il verbale viene trasmesso al Seggio di Gara che procede [1] all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; [2] alla verifica dell'ammissibilità delle offerte economiche ed all'esclusione delle offerte non valide; [3] all'assegnazione, secondo i criteri indicati nel bando o nella lettera d'invito, del punteggio economico; [4] alla formazione della graduatoria definitiva delle offerte valide, ottenuta dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico, con l'individuazione del miglior

offerente.
Dei lavori del Seggio di Gara, che si svolgono in seduta/e pubblica/e, viene redatto apposito verbale approvato e sottoscritto da tutti i componenti del Seggio di Gara.
Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 16 del Codice e l'art. 51 del c.p.c..
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Non possono essere nominati commissari coloro che ricadano nelle casistiche di cui all'art. 93, comma 5, del Codice.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui al citato art. 93 comma 5.

Art. 14 - Offerte anormalmente basse

Nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'anomalia delle offerte è riservata al Responsabile Unico di Progetto, eventualmente supportato, ove ritenuto opportuno, dalla Commissione.
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Società, spiegazioni sui prezzi e/o sui costi indicati nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**, la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 54 del Codice.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, il bando o la lettera di invito indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 110 del Codice.
In ogni caso la Società può valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Art. 15 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

I compiti propri del Responsabile unico del progetto (RUP) di cui all'art. 15 del Codice sono svolti, con riferimento ad ogni singola procedura, dal Direttore Generale o da un soggetto individuato dal Direttore Generale con proprio provvedimento.
I compiti e le funzioni del RUP sono individuati come indicato dall'Allegato I.2 del Codice, testo vigente o di corrispondente regolamento adottato ai sensi di quanto previsto dal Codice.
Nell'ambito di ogni procedimento il Direttore Generale può individuare anche più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile di Fase Procedimento (es. per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, affidamento, ecc.).

Art. 16 - Fissazione di termini

Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la Società tiene conto in particolare della complessità dell'appalto, della necessità di effettuare una visita dei luoghi, del tempo necessario per la preparazione delle offerte.
La Società può prorogare i termini per la ricezione delle offerte, nei casi stabiliti dall'art. 92, comma 2, del Codice.

Art. 17 - Consultazioni preliminari di mercato

Prima dell'avvio delle procedure di appalto, la Società può svolgere consultazioni di mercato

per acquisire utili informazioni ai fini della predisposizione della documentazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura.
Al caso si applicano i principi di cui all'art. 77 del Codice.

Art. 18 - Indagini di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare

La Società, prima di procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture, ha facoltà di procedere ad un'indagine di mercato, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alle gare, nel numero minimo o massimo previsto, a seconda dei casi, nell'Avviso di manifestazione di interesse.
L'indagine di mercato viene effettuata mediante avviso pubblico nel quale è riportato il valore indicativo dell'affidamento e in cui vengono descritti gli elementi essenziali del contratto da stipulare ed i requisiti di carattere generale e speciale (tecnico-professionale ed economico-finanziario) richiesti ai candidati.
Gli operatori selezionati sono invitati a presentare offerta secondo le disposizioni previste nella lettera d'invito e nell'eventuale capitolato speciale d'appalto.

Art. 19 - Sistema di qualificazione

Ai sensi dell'art. 162 del Codice, la Società può istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione dei fornitori o prestatori di servizi (nel prosieguo anche "**Sistema**") composto da operatori che abbiano presentato apposita istanza e rispettino i requisiti stabiliti dalla Società.
Il Sistema può essere utilizzato anche negli appalti di importo superiore alle Soglie Comunitarie, fatto salvo che la pubblicazione sia conforme alle disposizioni di cui all'art. 162, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.
La Società stabilisce [1] i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare l'istanza di qualificazione; [2] le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e per la selezione degli operatori che richiedono di essere qualificati; [3] le norme e i criteri oggettivi per il funzionamento del Sistema; [4] le modalità di iscrizione al Sistema; [5] l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e [6] la durata del Sistema.

Art. 20 - Albo fornitori

La Società può costituire un proprio Albo fornitori (nel prosieguo anche "**Albo**"), formato da operatori che abbiano presentato apposita istanza ad esito di pubblicazione di un avviso pubblico.
L'avviso indica i requisiti generali e speciali che gli operatori economici devono possedere ai fini dell'iscrizione all'Albo o della conferma di iscrizione.
L'Albo è periodicamente aggiornato con le cadenze stabilite nell'avviso stesso.
La Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori.
Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale ed è ammesso solo nel caso di numero ridotto di operatori presenti sul mercato; infungibilità; singolarità dell'oggetto e delle caratteristiche del mercato di riferimento; ulteriore adeguata motivazione scritta.
Si applica altresì l'art. 49 del Codice. Con riferimento all'applicazione del comma 3 dello stesso art. 49 del Codice si identificano, quali fasce economiche, quelle stabilite dall'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
Nell'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto Pavia Acque farà prevalentemente riferimento agli operatori iscritti nell'Albo Fornitori, salvo la facoltà di individuare fornitori che per esigenze tecniche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

l'integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o le forniture complementari per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti ovvero qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità, difficoltà tecniche e/o costi sproporzionati, e/o rischi di disomogeneità degli impianti stessi, siano ritenuti idonei a soddisfare le necessità di Pavia Acque.
Pavia Acque, in caso di affidamenti di servizi, forniture e/o lavori tramite procedure negoziate per i quali non sia presente un apposito elenco o Albo Fornitori, potrà selezionare gli operatori anche tramite indagini di mercato, indagini informali, ricerca di mercato e/o interpello di elenchi predisposti dalle S.O.T.
Ove consentito, resta ferma in ogni caso la facoltà della Società di ricorrere, per la selezione degli operatori economici, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip e/o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di mercato e/o all'Albo.

Art. 21 - Verifica del possesso dei requisiti e informazioni ai candidati e agli offerenti

Nelle Procedure, la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario può essere acquisita mediante banche dati (anche disciplinate dal Codice); acquisizione d'ufficio e/o presentazione diretta da parte degli operatori economici. Tale verifica, ai fini della stipula del contratto e/o in sede di pagamento, avviene nei confronti dell'aggiudicatario. È facoltà della Società estendere la verifica agli altri partecipanti.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del Codice, la Società comunica le informazioni stabilite dall'art. 90 entro il termine ivi previsto.

Art. 22 - Garanzie degli operatori economici

Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi della Società sono tenuti a prestare garanzia valida ai sensi di legge.
La Società, di norma, non richiede la garanzia provvisoria nel caso di procedure negoziate e affidamenti diretti.
In tutti gli altri casi la garanzia provvisoria è prestata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
La garanzia definitiva, prestata dall'aggiudicatario per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, per il risarcimento del danno per inadempimento, nonché per la restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto, è richiesta per le procedure negoziate nella misura del 5% dell'importo contrattuale. Di norma la garanzia definitiva non è richiesta per gli affidamenti il cui valore non superi le soglie di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023.
In tutti gli altri casi è prestata nella misura e secondo le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice.
In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle Soglie Comunitarie.
Possono altresì essere richieste idonee garanzie assicurative (RCT/RCO) che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà della medesima.
Di norma per gli affidamenti di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'art. 50, c.1, lett. a) del Codice, è richiesta la garanzia di cui all'art. 117, c. 10, del Codice (polizza CAR).
In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante richiedere detta garanzia anche per gli affidamenti di importo inferiore a detta soglia.

Art. 23 - Subappalto

Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori

ad essi affidati da Pavia Acque. È ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.
Non si applica la previsione di cui all'art. 119, comma 17, del Codice.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione del credito

È vietata la cessione dei contratti, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
È fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.
Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.

Art. 25 - Validità ed efficacia del Regolamento

Il Regolamento assume efficacia e validità dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Le norme del Regolamento si intendono automaticamente adeguate, ove non diversamente ed esplicitamente previsto, ad ogni modifica o integrazione del Codice intervenuta dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Qualora vengano meno i presupposti di applicabilità di disposizioni previste dal Regolamento, lo stesso dovrà essere tempestivamente adeguato.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si applica il Codice ed ogni altra norma vigente.

Art. 27 - Disposizioni finali

Le disposizioni del Regolamento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, codici o regolamenti che entrino in vigore successivamente all'approvazione del medesimo.